

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 30 MAGGIO 1969

(14^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazione:

« Vendita in favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex Caserma Carlo Emanuele" sito in detto capoluogo » (261):

PRESIDENTE	Pag. 162, 163
BERTOLI	162, 163
CORRIAS Efisio	163
FORMICA, <i>relatore</i>	162, 163
LI VIGNI	163
MACCARRONE Antonino	163
MARTONI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	162, 163

Rinvio della discussione:

« Disposizioni integrative e modificative alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di ri-

conversione di particolare interesse economico o sociale — e successive modificazioni » (659):

PRESIDENTE	Pag. 164
FORMICA, <i>relatore</i>	164

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Bertoli, Biaggi, Buzio, Corrias Efisio, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Garavelli, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Spagnolli e Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Ceccherini, per le finanze Martoni e per il bilancio e la programmazione economica Malfatti.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge: « Vendita in favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex Caserma Carlo Emanuele" sito in detto capoluogo » (261)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Vendita in favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex Caserma Carlo Emanuele" sito in detto capoluogo ».

Come si ricorderà, nel corso della seduta di mercoledì 28 il senatore Formica ha ampiamente riferito sul provvedimento, illustrandone tutti gli aspetti. Ad un certo punto, la discussione fu rinviata in quanto il senatore Bertoli chiese che fosse accertato se quanto disposto dal provvedimento concordava, oltre che con i programmi di ampliamento degli istituti universitari, anche con le linee del piano regolatore della città di Torino. Mi risulta che il senatore Formica si è gentilmente adoperato per ottenere i chiarimenti richiesti, e pertanto lo invito a informare la Commissione dei risultati della sua indagine.

F O R M I C A , relatore. È stato interpellato il capo della Sezione urbanistica del comune di Torino, il quale ha assicurato che i programmi di utilizzazione della ex Caserma Carlo Emanuele da parte dell'Università degli studi di Torino corrispondono alle previsioni del piano regolatore della città. Poiché era questa l'unica remora posta all'approvazione del disegno di legge, penso che l'iter del provvedimento possa essere completato.

B E R T O L I . D'accordo.

PRESIDENTE. Resta da precisare la formulazione dell'emendamento aggiuntivo di un comma tra i due che compongono il disegno di legge, emendamento che il re-

latore Formica propose nel corso della precedente seduta nei seguenti termini: « Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dalla richiesta di una delle due parti. La consegna dell'immobile, libero da persone e da cose, sarà eseguita entro 60 giorni dalla firma del contratto ». Penso che il termine di 30 giorni sia piuttosto ristretto. Qualche collega aveva suggerito in proposito un semestre, termine che, a sua volta, mi pare piuttosto ampio.

F O R M I C A , relatore. Come ebbi già modo di precisare all'atto della presentazione dell'emendamento, per me va bene qualunque termine che la Commissione dovesse stabilire, purchè ci sia un termine preciso. Infatti, l'esperienza insegna che quando uno dei contraenti è l'Amministrazione dello Stato non si arriva mai a definire, se non dopo molti anni, l'effettivo passaggio di un immobile anche se disposto con legge, perchè l'Amministrazione continua a dichiararsi indisponibile, adducendo proprio la mancanza di termini perentori.

PRESIDENTE. Potremmo mettere 90 giorni.

B E R T O L I . Poniamoci però un interrogativo: se fissiamo un termine e, poniamo, esso trascorre senza che sia avvenuta la stipulazione del contratto, che cosa avviene? L'Università perde forse il diritto ad ottenere l'immobile?

PRESIDENTE. No, perchè si tratta di un termine non perentorio, che non comporta cioè decadenza di diritti.

F O R M I C A , relatore. Si tratta di un termine indicativo.

B E R T O L I . Allora è inutile.

M A R T O N I , sottosegretario di Stato per le finanze. Siamo proprio sicuri che il termine sarebbe soltanto indicativo? Se è effettivamente così, nulla in contrario da par-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

14ª SEDUTA (30 maggio 1969)

te del Governo, che è il presentatore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Formica ha ricordato nel corso della precedente discussione che, se una legge non comporta un termine preciso, la sua esecuzione dà luogo a resistenze tali per cui possono trascorrere anche anni. Egli ha esposto un caso particolare di Bari, dove pare che da ben due anni il Comune non riesca ad ottenere un immobile destinatogli per legge. Allora parrebbe — dico parrebbe perché una legge dovrebbe operare per se stessa — che l'indicazione di un termine faccia configurare eventualmente l'ipotesi di inadempienza con le conseguenti responsabilità.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Se entro il termine stabilito, per un motivo qualsiasi, non si verificasse quanto disposto dalla legge, che cosa succederebbe?

P R E S I D E N T E . Arrivando allo estremo, potrebbe sorgere una responsabilità personale da parte di chi non ha applicato la legge. Non siamo abituati a questa procedura, ma ad un certo punto potremmo cominciare a farlo.

M A C C A R R O N E . Bisogna anche tener presente che l'attuazione di una legge può incontrare delle difficoltà obiettive, per esempio in sede di registrazione da parte della Corte dei conti.

C O R R I A S . Ritengo che un termine debba essere precisato sia per la stipula del contratto che per la consegna dell'immobile, perchè, anche se il valore del termine è soltanto indicativo, sempre più di niente rappresenta: aggiunge qualcosa, anche se non risolve tutto, perchè serve a dimostrare che il legislatore desidera il completamento della operazione entro il più breve tempo possibile. Comunque, stabiliamo un termine di 60 giorni: meglio non esagerare.

P R E S I D E N T E . L'emendamento potrebbe allora essere così formulato: « Il contratto sarà stipulato entro 6 mesi dalla richiesta di una delle due parti. La consegna dell'immobile, libero da persone e da cose, sarà eseguita entro 6 mesi dalla stipula del contratto ».

L I V I G N I . E se c'è un eventuale occupante ed ha diritto di starci più di 6 mesi?

F O R M I C A , *relatore.* Non è un immobile diciamo così tradizionale, perchè si tratta di una ex caserma. Al massimo potrà esserci la famiglia di qualche sottufficiale, che verrà indennizzata.

P R E S I D E N T E . Evidentemente noi stessi partiamo dal punto di vista di credere un po' poco alle leggi se, nel formarne una nuova, ne accompagniamo le disposizioni con norme regolamentari alle quali diamo una fiducia che, invece, non accordiamo alla legge stessa. Certo che l'osservazione del collega Li Vigni va tenuta in considerazione. Tuttavia, in linea generale dovremmo partire dal principio che la stipula di un contratto, specie se, come in questo caso, una delle parti è lo Stato, avvenga col preciso rispetto dei termini di legge. L'esperienza ci dice che all'atto pratico la burocrazia, ossia l'organo esecutivo dello Stato, fa quel che può. Ecco allora che stabilire un termine per la consegna significa dare un'indicazione meramente esecutiva.

L I V I G N I . Diventa però una stipula sotto condizione.

B E R T O L I . A chi va il ricavato della vendita?

P R E S I D E N T E . Al Ministero del tesoro, secondo i principi generali della legge di contabilità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento, proposto dal relatore, aggiuntivo del seguente comma da

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)14^a SEDUTA (30 maggio 1969)

inserire tra il primo ed il secondo: « Il contratto sarà stipulato entro 6 mesi dalla richiesta di una delle due parti. La consegna dell'immobile, libero da persone e da cose, sarà eseguita entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto ».

(È approvato).

Con l'emendamento testè approvato, il testo coordinato del disegno di legge risulta il seguente:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita in favore della Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo per il prezzo di lire 1.040.000.000, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con il vincolo ventennale di destinazione a sede di facoltà universitarie.

Il relativo contratto sarà stipulato entro sei mesi dalla richiesta di una delle due parti. La consegna dell'immobile libero da persone e da cose sarà eseguita entro sei mesi dalla stipulazione del contratto medesimo, alla cui approvazione il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
«**Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi**

di riconversione di particolare interesse economico o sociale — e successive modificazioni » (659)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale — e successive modificazioni ».

Comunico che ho ricevuto dal Presidente della Commissione industria una lettera con la quale ci si informa che la Sottocommissione pareri ha deciso dopo ampia discussione di investire del parere la Commissione in seduta plenaria. Non essendo ancora scaduti gli otto giorni dalla data di assegnazione previsti dal Regolamento, la nostra Commissione è pregata di voler soprassedere alla discussione del disegno di legge in questione.

F O R M I C A , *relatore*. L'invito della Commissione industria va senz'altro accolto; raccomando tuttavia che alla ripresa dei lavori il provvedimento venga esaminato senz'altro, perchè rappresenta uno strumento d'intervento eccezionale. Poichè avvengono quotidianamente fatti come quelli di ieri ad Avellino, non vorrei che il Governo non potesse disporre neanche di uno strumento d'intervento.

P R E S I D E N T E . La tranquillizzo subito, onorevole Formica: il disegno di legge rimane all'ordine del giorno.

Poichè non si fanno altre osservazioni la discussione è rinviata alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI